

Prot. n° 2119 del 24 luglio 2024

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo Via di S. Basilio, 2a 67100 L'AQUILA

sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

All'Autorità Competente per il PAUR Servizio Valutazioni Ambientali– DPC002 dpc002@pec.regione.abruzzo.it

UTM SERVICE S.R.L. 65026 POPOLI (PE) umtservice@legalmail.it o.moretti@pec.epap.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 17/02/2023 prot. 462, dal sig.ra Catia BURATTO, nato a Neuchatel (SVIZZERA) il 17/10/1966, c.f. BRT CTA 66R57 Z133D, in qualità di Legale Rappresentante della Società "UMT SERVICE SRL" con sede in Popoli (PE) SS5 Tiburtina Valeria Km 179, p.i. 01752870665, in relazione al disposto dell' art. 146, comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sia accertata la compatibilità paesaggistica e rilasciata la prescritta autorizzazione per il seguente intervento:

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI CALCARE PER USO INDUSTRIALE LOCALITA' COLLELUNGO NEL COMUNE DI OFENA (AQ)

sul seguente immobile:

Foglio 41 part. nn° 101, 106, 122

assoggettato al seguente vincolo:

AREA SOTTOPOSTA A TUTELA AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 42/04

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005, recante: "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42";

Visti gli atti istruttori, trasmessi con prot. 463 del 17/02/2023;

Visto che la competente soprintendenza, con nota n. 11185 in data 19/07/2024, che allegata alla presente ne diviene parte sostanziale ed integrante, ha espresso, sulla richiesta, parere favorevole a condizione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Viste le norme regionali vigenti in materia;

AUTORIZZA

ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il seguente intervento:

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI CALCARE PER USO INDUSTRIALE LOCALITA' COLLELUNGO NEL COMUNE DI OFENA (AQ)

Nel rispetto delle condizioni espresse dalla Soprintendenza con nota n. 11185 in data 19/07/2024, che allegata alla presente ne diviene parte sostanziale ed integrante. e che dovranno essere adottate nel progetto di coltivazione della cava.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi.

II Responsabile del Servizio Tecnico

arch, Patrizio ADEZIO



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO L'Aguila

Alla

Regione Abruzzo Dipartimento Territorio-Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Rish Ret. 10130

del 03/07/2024

Class

34.43.04/785/2024

Rif 75 0275859/24

del 03/07/2024

Megati

Oggetto:

Ofena (AQ) - località Collelungo

Oggetto dell'istanza: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). Art. 27 bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Codice Pratica 21/0349935 - Progetto "Cava di calcare in località Collelungo"

Rif. catastali: Foglio 41, partt. 101-106-122

Richiedente: U.M.T. Service s.r.l.

Parere di compatibilità paesaggistica favorevole a condizione reso in Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

[P 3705/23].

Visto il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, nº 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, nº 137;

Visto il D.P.C.M. n. 57 del 15.03.2024 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il DM 21 del 28.01.2020 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo";

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, nº 152 "Codice dell'Ambiente" ed in particolare l'art. 27-bis comma 5;

Richiamato il protocollo d'intesa del 25.01.2010 sottoscritto tra questa Amministrazione e la competente Direzione della Regione Abruzzo in merito all'applicazione delle procedure di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/04;

Richiamata la nota prot. 264331 dell'08.07.2022, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 10837 dell'11.07.2022, con la quale codesta Regione ha convocato un primo incontro istruttorio ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs 152/2006 per il giorno 21.07.2022 al fine di acquisire ogni utile elemento istruttorio relativamente al progetto in esame, data la complessità del procedimento, comunicando la disponibilità sul portale regionale dedicato ai procedimenti VIA della documentazione progettuale originaria ed integrativa messa a disposizione dalla ditta richiedente;

Richiamata la nota prot. n. 11362 del 20.07.2022 con cui questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali e la documentazione caricata sul predetto portale, ha riscontrato una carenza sostanziale di atti ed elaborati tecnici propedeutici all'espressione del parere di competenza nell'ambito del procedimento PAUR, ovvero:

- è assente la documentazione istruttoria in capo al Comune di Ofena per gli aspetti di natura paesaggistica, così come prescritto dal protocollo d'intesa citato, come anche la proposta di provvedimento resa ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.L.gs 42/2004; tale documentazione è necessaria anche nell'ambito dei procedimenti complessi con partecipazione di più enti interessati in conferenza di servizi, come quello in essere;
- 2) negli elaborati progettuali si rileva l'indicazione della tutela paesaggistica del sito solamente per la presenza di "usi civici", e quindi ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs 42/2004; al contrario l'intero territorio comunale di Ofena è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 per effetto del D.M. 21.06.1985, decreto di importante interesse paesaggistico. Tale circostanza ha condizionato la redazione della Relazione Paesaggistica, che è impostata su presupposti errati, o per lo meno non completi; tale documento va quindi rielaborato sulla base di quanto contenuto nel dispositivo di tutela.



Richiamata la nota prot. 114016 del 15.03.2023, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 3705 del 16.03.2023, con la quale codesta Regione ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 per il giorno 04.04.2023, svoltasi in modalità sincrona e telematica ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, indicando come termine della conferenza 90 giorni a partire da quella data, sulla base della documentazione caricata sul portale regionale;

Richiamata la nota prot. n. 463 del 17.02.2023, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 2278 del 20.02.2023, con cui il Comune di Ofena ha trasmesso la propria istruttoria e proposta di provvedimento in merito all'intervento in esame ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, allegando altresì la nuova Relazione Paesaggistica fornita dalla ditta richiedente, parimenti caricata sul sito della Regione, ottemperando in tal modo alla richiesta avanzata da questa Soprintendenza in occasione del primo incontro istruttorio;

Richiamato il verbale della prima riunione del 04.04.2023 in cui il rappresentante di questa Soprintendenza ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Rispetto al procedimento avviato lo scorso Luglio 2022, la ditta ha ottemperato alla richiesta di riformulazione della Relazione Paesaggistica, documento necessario per le valutazioni di merito della Soprintendenza che condivide con il Comune la competenza paesaggistica. Anche il Comune ha ottemperato alle richieste effettuate da quest'ufficio con nota prot. n. 11362 del 20/07/2022, inviando l'istruttoria di competenza e proposta di provvedimento con nota prot. n. 463 del 17/02/2023 (acquisita al prot. SABAP-AQ-TE al n. 2278 del 20/02/2023). Analizzando nello specifico la nuova Relazione Paesaggistica si rilevano alcune mancanze e/o incongruenze da sanare, nello specifico:

1. nell'analisi della situazione "vincolistica" riferibile alla tutela del paesaggio si fa ora riferimento a un doppio livello di tutela, ossia la presenza nell'ambito in esame di "usi civici" (art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs 42/2004) e la presenza di un dispositivo di tutela per importante interesse paesaggistico su tutto il territorio comunale di Ofena decretato dal Ministero con D.M. 21/06/1985 (tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004). Tuttavia non viene nè riportato nè analizzato tale dispositivo di tutela, le ricadute sul territorio e gli interventi con esso compatibili, oltre che l'impatto dell'intervento sul contesto paesaggistico con riferimento ai valori tutelati da tale decreto. Lo stesso dicasi per gli aspetti di tutela riferiti alla presenza di uso civico. Si richiede integrazione della Relazione Paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 con riferimento a quanto sopra rappresentato.

2. alle pagg. 14-15 della nuova Relazione Paesaggistica si riporta che la zona interessata è ricompresa nella categoria di tutela del PRP vigente B2 - Trasformabilità mirata, mentre nel capoverso successivo si afferma che "l'area è esterna alla perimetrazione del piano e in quanto tale attualmente e fino a ridefinizione dello stesso non soggetta a limitazioni d'uso". Tali due affermazioni sono evidentemente incongruenti, si rimanda a tale scopo agli artt. 39-40 delle norme tecniche del PRP vigente, per la verifica delle possibili attività consentite nelle zone B2 di PRP, definite "aree dal valore biologico elevato molto diversificate per l'uso storico", ove non è assolutamente presente l'attività estrattiva (sono consentiti infatti solumente usi agricoli, forestali, pascolivi e turistici). Si richiede dunque integrazione della Relazione Paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 con riferimento a quanto sopra rappresentato. Si richiede inoltre di riportare gli estremi delle prime autorizzazioni e concessioni (anno, intestatari, autorizzazioni di competenza della Soprintendenza) per la verifica temporale dell'attività già operante nel passato rispetto alla data di dichiarazione di interesse paesaggistico (D.M. 21/06/1985) e di vigenza del PRP (1990).

3. alla pag. 18 della nuova Relazione Paesaggistica "Aree di interesse archeologico", si fa riferimento alla cartografia del portale della Regione Abruzzo per la verifica di presenza di ambiti a rischio archeologico; a fronte di una mappatura di punti di rinvenimento abbastanza fitta, si conclude approssimativamente affermando che "nell'area specifica non si banno segnalazioni di elementi di interesse archeologico: cosa peraltro evidente in loco". E' di tutta evidenza e ampiamente riconosciuto l'alto valore archeologico dell'ambito, seppur a scala più ampia, che, dallo studio dei ritrovamenti effettuati ad oggi e della letteratura specifica, era caratterizzato dalla presenza dell'antica città romana di Aufinium. Se non è questo l'ambito per approfondire la letteratura archeologica specifica, basterà tuttavia ricordare, proprio in questa zona, il ritrovamento del celeberrimo "Guerriero di Capestrano", ora al Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo di Chieti e recentemente inserito nello stemma della Regione. Pur nella consapevolezza che un intervento di natura privata come quello in esame non è soggetto all'obbligo di archeologia preventiva dettato dall'art. 25 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., ci si aspetta nel documento in esame una più approfondita disamina con valutazione del rischio archeologico, anche per meglio indirizzare le attività di cava in caso di eventuali ritrovamenti fortuiti, sottoposti agli obblighi di cui all'art. 90 del D.L.gs 42/2004, prescrittivi per tutti i soggetti, pubblici e privati. Si richiede quindi l'integrazione della documentazione con riferimento a quanto sopra rappresentato".

Richiamata la nota prot. 0268172/23 del 22.06.2023, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 9097 del 22.06.2023, con la quale codesta Regione ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 per il giorno 03.07.2023, svoltasi in modalità sincrona e telematica ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, per il prosieguo dei lavori istruttori e l'analisi della documentazione integrativa;

Richiamato il verbale della seconda riunione del 03.07.2023 in cui sostanzialmente si è convenuto di rinviare la discussione, su richiesta della ditta proponente, in ragione della pendenza del ricorso al TAR Abruzzo sul Giudizio VIA n. 3907 del 20.04.2023 di annullamento del precedente ed archiviazione della pratica;

Richiamata la nota prot. 0228318/24 del 03.06.2024, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 8424 del 03.06.2024, con la quale codesta Regione ha convocato la terza riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis comma 7



del D.Lgs 152/2006 per il giorno 11.06.2024, svoltasi in modalità sincrona e telematica ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, per il prosieguo dei lavori istruttori e l'analisi della documentazione integrativa;

Richiamato il verbale della terza riunione del 11.06.2024 in cui il rappresentante della Soprintendenza ha evidenziato il breve tempo messo a disposizione per l'analisi della documentazione integrativa trasmessa (integrazione alla Relazione Paesaggistica con riferimento a quanto richiesto nella seconda riunione del 04.04.2023) e che comunque non è stata fornita "l'autorizzazione paesaggistica regionale del 1989, citata dalla ditta a pag. 7 dell'ultima relazione integrativa ma non allegata agli atti, al fine di comprendere se l'attiva estrattiva della precedente Ditta era stata autorizzata autecedentemente all'apposizione del vincolo del 1985 e della vigenza del Piano Paesistico Regionale. Il parere di competenza potrà essere rilasciato solo a seguito di detti chiarimenti e verrà rilasciato in sede di conferenza decisoria, per i successivi adempimenti di competenza del Comune";

Considerato che nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento della terza riunione il Comune di Ofena ha fornito elementi più precisi per la ricostruzione delle vicende che hanno originato l'impianto della prima cava, permettendo a questa Soprintendenza di effettuare una ricerca più approfondita nei propri archivi; nello specifico sono state rintracciate due pratiche della fine degli anni '80 inizio anni '90 per la sanatoria e l'ampliamento della medesima cava, per le quali la Regione aveva rilasciato il nulla osta di competenza e su cui l'allora Soprintendenza per i Beni Architettonici, Artistici, Ambientali e Storici dell'Abruzzo aveva comunicato di non voler procedere all'annullamento ai sensi della procedura all'epoca vigente ex. art. 1 della L. 431/1985, legittimando in tal modo la presenza della cava stessa;

Considerato inoltre che nella documentazione integrativa caricata sul portale regionale, in particolare l'elaborato denominato R12 – Relazione paesaggistica – integrazione ai sensi del verbale della C.d.S. 04.04.2023, viene condotta un'analisi esaustiva in merito ai dispositivi di tutela paesaggistica presenti nell'area oggetto di intervento, così come richiesto in precedenza, vengono argomentate le considerazioni in merito alla zonizzazione di PRP e viene condotta altresì un'analisi del contesto dal punto di vista archeologico, allegando una nota dell'allora Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo (nota prot. n. 3019 del 07.09.1989) in cui si rilasciava il nulla osta archeologico in considerazione dell'assenza di evidenti riscontri, se non nella propaggine più lontana del colle, in territorio comunale di Capestrano, richiamando l'obbligo di sospensione immediata dei lavori in caso di rinvenimento fortuito di cose di interesse archeologico ed il coinvolgimento degli enti preposti alla tutela, oltre che l'opportunità di un "successiro ripristina ambientale realizzato con particolare cura in rapporto con l'eccezionale importanza culturale del sito antico legato al nome di Capestrano";

Preso atto della nota prot. 0275859/24 del 03.07.2024, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 10130 del 03.07.2024, con la quale codesta Regione ha convocato la quarta riunione, ultima e decisoria, della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 per il giorno 22.07.2024, in modalità sincrona e telematica ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, in cui rendere i pareri di competenza;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti messi a disposizione tramite programma di file hosting al seguente link https://www.regione.abruzzo.it/content/cava-di-calcarelocalit%C3%A0-collelungo-ofena-aq contenenti anche le integrazioni richieste come sopra dettagliato;

Viste l'istruttoria dell'Amministrazione Comunale e la proposta di provvedimento, rese ai sensi dell'art. 146, c.7, del Codice;

Considerato che:

- per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento la località interessata dall'intervento ricade
 - <u>in area tutelata paesaggisticamente</u> ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 per effetto del Decreto Ministeriale 21/06/1985 di importante interesse paesaggistico che assoggetta a tutela l'intero territorio comunale di Ofena; ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del predetto Codice per la presenza nella specifica area di usi civici;
 - in ambito montano Gran Sasso e zona B2 Trasformabilità mirata del Piano regionale paesistico vigente;
 - in Zona D2 Attività estrattive del P.R.E. del comune di Ofena.
 - in zona limitrofa ma esterna al perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
- per quanto riguarda la lettura del contesto si evidenzia che:
 - il progetto si inserisce in un'ampia depressione tettonica, nota come Conca di Ofena, posta ai margini sudorientale della catena del Gran Sasso, interessando direttamente una delle ultime propaggini carbonatiche che dall'altopiano di Campo Imperatore degradano il fondovalle del Tirino, caratterizzandola morfologicamente con la sua mole tondeggiante;
 - i caratteri identitari del sistema territoriale sono esito di una stratificazione storica, ancora chiaramente leggibile, che va dall'epoca italica (si ricordi il ritrovamento nei paraggi della cava del celeberrimo Guerriero di Capestrano), all'epoca romana (con la città di Aufinium), alle tracce dell'insediamento monastico-pieverale (con San Pietro all'Oratorio) al periodo tardo-medioevale (con i centri fortemente addensati di Ofena e Capestrano e il tracciato del Tratturo Magno);



- il contesto paesaggistico si fonda su una dialettica tra il sistema insediativo accentrato con le coltivazioni a campo aperto (tipico dell'Abruzzo Interno) e quello sparso (Pagliare del Colle, Pagliare di San Silvestro), con le colture promiscue dell'olivo e della vite;
- l'area specifica è stata già interessata ad una profonda alterazione della morfologia naturale, con il taglio
 dell'ultima propaggine collinare verso la piana. Infatti già nello scorso secolo la continuità del rilievo è stata
 interrotta dal tracciato della strada statale 602 che da Capestrano porta al valico di Forca di Penne e dalla presenza
 della cava di inerti in esame (abbandonata da almeno due decenni e utilizzata a volte come discarica) che
 costituisce un forte detrattore ambientale e paesaggistico;
- sarebbe auspicabile, dato l'eccezionale valore culturale del sito (e come peraltro aveva prospettato l'allora Soprintendenza Archeologica) un progetto di risanamento ambientale e paesaggistico in grado di ricucire i tagli effettuati nel passato, riconvertire la situazione odierna di degrado ed impatto negativo, valorizzare il territorio limitrofo con un utilizzo compatibile con le attività di eccellenza agro-alimentare che già si svolgono nella piana adiacente, di cui il rilievo in esame costituisce un importante elemento naturale di definizione e caratterizzazione, sia paesaggistica che ambientale;

Considerato che il sito denominato "Collelungo", condiviso tra i territori di Ofena e Capestrano, con il confine amministrativo che lo divide, è una dorsale allungata da NO a SE che emerge morfologicamente nella conca di Ofena-Capestrano; la conca è caratterizzata da un materasso di sedimenti fluvio lacustri mentre i rilievi e "Collelungo" sono costituiti da formazioni calcaree; la dorsale di Collelungo si distende per svariate centinaia di metri da NO a SE con un dislivello compreso tra circa 360-370 m sul fondo e circa 420 m all'apice; le forme dei versanti sono morbide e arrotondate; la pregressa attività estrattiva ha "inciso" la forma originaria creando uno iato che separa la parte settentrionale del colle dalla parte meridionale; il territorio vasto afferente all'area in esame risulta in parte attualmente antropizzato: area di pianura dove si trovano appezzamenti agricoli prevalentemente di piccole dimensioni e al contorno l'insieme dei rilievi montuosi dove si alternano ampie pendici prive di vegetazione significativa e per lo più a copertura tipo prato pascolo e ampie aree dove si registra diffuse coperture boschive;

Preso atto che la superficie totale dell'area è pari a circa 350.000 mq (35 Ha), mentre l'area di progetto del cantiere per 10 lotti in 10 anni è di circa 198.000 mq; il progetto interviene principalmente sul relitto morfologico della precedente attività estrattiva (emergenza Nord Occidentale) e in subordine nella porzione meridionale per completare l'obiettivo volumetrico prefigurato dalla ditta nell'arco di dieci anni, e cioè più di 2.000.000 mc; l'emergenza Nord Occidentale non sarà completamente abbattuta perché non tutti i terreni sono di uso civico ed oggetto di concessione, si è pertanto programmato lo sfruttamento del giacimento lasciando un residuo morfologico a testimonianza della configurazione preesistente; il canalone centrale, largo circa un centinaio di metri e lungo circa 400 m da un capo all'altro, costituisce la quota di base cui tendere nello sfruttamento, e cioè 375 m slm, considerando peraltro la presenza di una falda a quota di circa 345 m slm, disponendo quindi di un franco di sicurezza di circa 30 m sopra il livello di falda; i lavori prevedono attacco dei fronti da NE verso SE, e l'abbattaggio delle formazioni calcaree che costituiscono l'ammasso roccioso viene effettuato con i mezzi meccanici tradizionali costituiti da escavatore a benna rovescia che riesce agevolmente con i "denti" della benna o se necessario con "martellone" a disarticolare la roccia; il volume netto previsto, detratto il terreno vegetale, è pari a circa 2.025.000 mc, mentre i tempi previsti e calcolati in base alle necessità di approvvigionamento della ditta sono di 10 anni con una produzione suddivisa tra le proprie necessità e la vendita franco cava;

Preso atto che la ditta richiedente propone un progetto di risanamento che prevede di configurare una situazione finale "riconducibile e compatibile con lo stato dei luoghi antecedente i lavori di coltivazione prossimi e pregressi"; a tal fine una quota parte del risanamento sarà effettuata con la mobilizzazione dei terreni già presenti che verranno utilizzati già nei primi tempi mediante una pala per lo spandimento; l'intera area sarà risanata con la ricostituzione estesa della cotica prativa a macchia con semina di essenze arbustive; si provvederà inoltre alla ricostituzione di uno strato humificato di spessore medio pari a 0,30 m oggetto di opportuna concimazione diffusa; per quanto riguarda il fronte di scavo e le pendenze finali, il risultato ottenuto sarà in grado di garantire la stabilità delle scarpate lasciando la superficie di rilascio dopo lo scavo particolarmente irregolare e scabra con la formazione di piccoli "anfratti", spazi e volumi; inoltre l'esposizione agli agenti esogeni, particolarmente in corrispondenza del ciglio, favorisce uno "smusso" naturale e la formazione di un accumulo di detriti al piede della scarpata; lo smusso al ciglio e l'accumulo al piede conferiscono un "blando" arrotondamento che mitiga la "spigolosità" di una geometria regolare; su tutta l'area verrà effettuata una semina a spaglio di una miscela di essenze erbacee per rafforzare la colonizzare naturale delle scarpate denudate; lungo le bancate verrà disteso uno strato di terreno per il ripristino pedologico e floristico; contemporaneamente allo spandimento, parte del terreno scivolerà lungo la sottostante scarpata andandosi a fermare nelle diverse sacche, spaccature, piccole contropendenze con diffusione e disposizione a macchia di leopardo; a seguire verrà effettuata la fertilizzazione dello strato disteso e quindi la distribuzione della semina; da ultimo lungo le bancate verranno piantumate le essenze arbustive che andranno a costituire una "quinta" di verde che mimetizza parzialmente la geometria della scarpata; all'azione antropica di rinverdimento si affiancherà la colonizzazione spontanea e la progressiva ossidazione delle superfici esposte



per cui la scarpata assumerà il colore naturale della roccia esposta; per accelerare e migliorare il risanamento delle scarpate verranno anche realizzati interventi artificiali di formazione di "tasche" scavate nella parete di fondo che verranno riempite con terriccio e nelle quali si metteranno a dimora circa 3.000 piantine riferite ad essenze arbustive discendenti;

Considerato che i dispositivi di tutela paesaggistica citati nelle premesse pongono l'accento sull'importanza dell'intero territorio comunale di Ofena, dalle zone più prossime alle cime del Gran Sasso, fino alle propaggini che digradano verso la piana sottostante, costituendo un unicum dai caratteri irripetibili che va protetto e mantenuto nella sua particolare configurazione, eventualmente risanato nelle ferite inferte dall'azione antropica più recente, e valorizzato mediante usi compatibili, come quelli che impone il vigente Piano Paesistico vigente (Trasformabilità mirata); inoltre la presenza di usi civici nelle particelle interessate dall'intervento impone anche una riflessione sull'uso del territorio nell'ottica del coinvolgimento della popolazione locale, nella restituzione al pubblico uso di queste porzioni di territorio, mediante progetti di valorizzazione concertati con gli enti preposti;

Considerato che la proposta progettuale, pur prevedendo un progetto di risanamento ambientale, presenta una serie di criticità in merito alla tutela del contesto paesaggistico circostante più sopra descritto, con riferimento ai dispositivi di tutela richiamati, ed in particolare:

- l'attività estrattiva prevede lo sfruttamento quasi totale e la cancellazione del rilievo in oggetto, attualmente isolato ma morfologicamente e storicamente connesso alla lunga propaggine collinare che scende dalle cime del Gran Sasso e digrada verso la fertile piana di Ofena e la più lontana valle del Tirino, solcate peraltro dal tracciato dell'antico Regio Tratturo (ubicato non nell'area interessata ma comunque poco più avanti);
- la conservazione di un unico e ridotto relitto morfologico a testimonianza della preesistente conformazione naturale, non tutela né valorizza il contesto paesaggistico, assumendo un aspetto innaturale ed artificioso;
- l'attuale condizione di degrado e detrazione paesaggistica-ambientale del contesto in esame, peraltro dovuta ad uno sfruttamento mal condotto in passato dell'attività estrattiva, non può giustificare la perdita di interesse o azioni di tutela meno stringenti, anzi deve aumentare l'attenzione e lo sforzo degli enti preposti alla sua riconversione, risanamento e valorizzazione, sempre preservando e tutelando i caratteri originari ancora superstiti; a tal fine si pone come fondamentale un'azione di ricucitura delle ferite inferte in passato per la ricostituzione anche in questo particolare ambito dei valori paesaggistici che tutto il territorio ancora conserva;
- il progetto di risanamento proposto, seppur condivisibile ed ispirato alle più recenti metodologie di trattamento dei fronti di scavo per il recupero ambientale, non risulta attualmente sufficiente a bilanciare la perdita di una parte sostanziale di territorio, così ricca di valori naturali, storici, paesaggistici e dunque culturali da preservare e tramandare alle generazioni future;
- nonostante la ricerca d'archivio abbia riscontrato la legittimità del primo impianto della cava (seppur a livello di sanatoria e successivo ampliamento) l'attività consentita era parziale e non prevedeva l'azzeramento del rilievo collinare, tanto più che l'allora Soprintendenza Archeologica ne raccomandava vivamente un attento recupero e risanamento al termine delle attività autorizzate, per il valore culturale di eccezionale importanza del sito;
- l'attività estrattiva, pur conforme alle norme del PRE comunale, non lo sarebbe rispetto alle norme del vigente Piano Paesistico Regionale che zonizza l'area in esame alla categoria B2 Trasformabilità mirata ovvero "aree dal valore biologico elevato molto diversificate per l'uso storico" e agli artt. 39-40 delle norme tecniche, ne definisce gli usi consentiti (agricolo, forestale, pastorale e turistico) non contemplando attività estrattive di nuovo impianto o comunque di eccessivo impatto, facendo salvo quelle già in essere ma nei limiti impliciti di sfruttamento parziale mirato al successivo risanamento;

Ritenuto infine che, per quanto sopra esposto, le opere previste nel progetto possano essere compatibili dal punto di vista paesaggistico unicamente apportando alcune modifiche al progetto proposto in termini di conservazione dell'immagine del rilievo interessato e riduzione dell'impatto visivo derivante dagli effetti prodotti dall'attività nel corso degli anni a venire;

questa Soprintendenza, per quanto su detto, ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio <u>parere favorevole</u> vincolante ai sensi dell'art. 146 del Codice a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- che siano conservati interamente i profili nord-occidentali a vista del rilievo in esame, evitando di abbassarne la quota e i bordi, in modo da preservare l'immagine consolidata del colle sia dalla parte della SS. 153 che solca la valle del Tirino, che della SS. 602 che più avanti sale verso Ofena;
- che sia notevolmente addolcito il fronte del rilevo adiacente, sul lato sud-est del taglio centrale, provvedendo a
 mitigare le scarpate derivate dall'azione di scavo e impostarle come un rilievo naturale collinare, nel rispetto della
 conformazione così arrotondata e lieve di tutto il colle allungato terminale;



- 3) che, in ragione del mantenimento dei fronti esterni come sopra prescritto, sia ridotto il quantitativo di inerte da estrarre, evitando di aprire altri fronti rispetto a quelli previsti: l'attività si dovrà concentrare solo nella parte interna del colle, dal lato est, evitando di creare scarpate estremamente ripide, nell'ottica di un successivo risanamento a profilo dolce anche di tali fronti;
- 4) che sia adeguato, in accordo con la scrivente Soprintendenza, il progetto di risanamento ambientale, in modo da realizzare una ricucitura delle ferite inferte dall'attività estrattiva pregressa e futura, valorizzare l'ambito tutelato anche mediante apporto di nuovi volumi per il riempimento dei vuoti derivati dalla coltivazione, il trattamento delle scarpate, l'inerbimento di tutti i fronti alterati o di riporto, secondo le più moderne tecnologie e l'uso di materiale naturale e/o biocompatibile; il progetto dovrà altresì prevedere come opera di compensazione l'impianto di un numero adeguato di specie arboree di origine autoctona, ad alto e medio fusto, sparse o concentrate, da concordare nel dettaglio con la scrivente Soprintendenza in merito a localizzazione, tipo di essenza e quantità;
- il progetto di risanamento dovrà parimenti prevedere un'ipotesi di utilizzo futuro dell'ambito della cava, in accordo con il Comune di Ofena e la scrivente Soprintendenza, in ragione della presenza di usi civici da mantenere e valorizzare;
- 6) che sia evitata l'apertura di nuova viabilità e sia adattata quella esistente, provvedendo alla creazione di fronti verdi in corrispondenza degli ingressi, anche al fine di celare i macchinari dell'impianto;
- 7) eventuali sistemazioni non contemplate nel progetto esaminato, comprese ad esempio le istallazioni di sistemi di illuminazione, dovranno essere parimenti sottoposte a specifica autorizzazione; si prescrive ad ogni modo sin d'ora l'uso di fonti di illuminazione diffusa e di temperatura di colore calda (massimo 3000 °K) in modo da mitigare l'impatto, accompagnare in modo delicato e soffuso la trasformazione dei luoghi provvedendo anche a valorizzare gli elementi naturali che si andranno a conservare.

Infine, in ragione delle attività di scavo previste, come peraltro già prescritto dall'allora Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo nel 1989 sulla precedente attività estrattiva, si rammenta che, nel caso in cui durante i lavori in oggetto si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.) sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Il presente parere viene rilasciato nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta ai sensi della L. 241/1990 art. 14-ter dalla Regione Abruzzo per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sulla base degli elaborati messi a disposizione sul portale regionale.

Si rimane in attesa di ricevere il provvedimento finale di chiusura della conferenza e del procedimento PAUR e si rimane a disposizione per il concordamento e l'eventuale verifica dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni impartite.

VP/

IL FUNZIONARIO COMPETENTE ARCH. VALERIO PIOVANELLO valerio.piovanello@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE ARCH. CRISTINA COLLETTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

